

COMUNE DI SANZENO

Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA' CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO, AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E PER INTERVENTI DA PARTE DI PRIVATI A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 27 aprile 2009

Il Sindaco
f.to Marcello Bonadiman

Il Segretario comunale
f.to dott. Carlo Gius

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Sanzeno, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

Art. 2
Osservanza delle procedure e pubblicità delle concessioni

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'elenco dei beneficiari e dei relativi importi concessi in contributo viene pubblicato all'albo entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000.

Art. 3
Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato, una volta divenuto esecutivo, all'albo del Comune per il periodo di un mese, notiziandone mediante avviso, così come previsto dall'art. 44 del vigente Statuto comunale e sul sito web del Comune di Sanzeno “www.comune.sanzeno.tn.it”.
2. Copia del presente regolamento viene inoltre inviata, ad intervenuta esecutività, agli enti ed associazioni che hanno ricevuto sovvenzioni negli anni 2007 - 2008;

Art. 4
Istanze e relativi termini

1. Le domande di accesso a contributo ed agevolazioni devono essere presentate:
 - A) per contributi ordinari all'attività associativa nel corso dell'esercizio finanziario di ciascun anno;
 - B) in qualsiasi momento, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, per i contributi straordinari relativi a manifestazioni o spese d'investimento, salvo quanto specificato per casi particolari negli articoli seguenti;
 - C) in qualsiasi momento, almeno trenta giorni prima del momento in cui si chiede di iniziare l'utilizzo, per la concessione in uso a titolo gratuito di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

2. Le erogazioni, o l'eventuale risposta negativa, avverrà entro 30 giorni per i contributi ordinari ed entro 60 giorni dall'istanza per i contributi straordinari, previa presentazione della documentazione necessaria.
3. Per la concessione in uso di locali o strutture varranno osservate le norme del relativo regolamento comunale.
4. Per la concessione di attrezzature in uso la Giunta deciderà in merito entro 15 giorni dall'istanza e darà ordine al Segretario o all'incaricato con funzioni dirigenziali, che ha in carico l'attrezzatura, in relazione alle necessità di servizio ed alle garanzie fornite dai richiedenti circa il corretto utilizzo della stessa. Sono concesse in comodato gratuito ai richiedenti eventuali attrezzature non più usufruibili dalle strutture comunali e destinate alla rottamazione. Prima della distruzione il Dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente espone avviso all'albo per almeno 8 giorni informando le associazioni di tale opportunità.

Art. 5 **Procedimenti di concessioni e documentazione necessaria**

1. Per la concessione di contributi ordinari i soggetti interessati alla concessione dovranno presentare la seguente documentazione:
 - A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario al 31/12 indicante analiticamente le spese sostenute con gli estremi delle relative pezze giustificative e le entrate accertate. A tal fine potrà essere accettata anche copia del registro contabile dell'associazione o ente;
 - B) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese. Fra le entrate dell'esercizio andrà conteggiato l'eventuale avanzo dell'anno precedente, mentre non andrà inserito l'eventuale contributo da parte del Comune di Sanzeno;
 - C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale, nonché di insussistenza di duplicazione di contributo;
 - D) codice fiscale dell'ente o associazione.
2. Per la concessione di contributi straordinari i soggetti interessati alla concessione dovranno presentare, almeno 30 giorni prima di effettuare l'intervento o della data in cui è prevista la manifestazione:
 - A) programma o progetto dettagliato della manifestazione o iniziativa, con precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata, o relazione illustrativa dettagliata dell'intervento straordinario per cui il contributo è richiesto, perizia di spesa per le manutenzioni ovvero progetto esecutivo per le opere o lavori;
 - B) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, escluso l'eventuale contributo concesso dal comune di Sanzeno, con l'indicazione del disavanzo presunto;
 - C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei

- presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale, nonché di insussistenza di duplicazione di contributo;
- D) codice fiscale dell'ente, associazione o richiedente.

Al fine di ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare:

- E) rendiconto finanziario dell'intervento con allegata copia delle fatture o documenti giustificativi a dimostrazione della spesa sostenuta, e con l'indicazione di tutte le entrate accertate, escluso l'eventuale contributo concesso dal comune di Sanzeno e con l'indicazione del disavanzo registrato. In caso di presentazione del preventivo tale documento andrà presentato al fine di ottenere l'erogazione.

Nel caso di realizzazione di lavori o di realizzazione di opere stradali e di salvaguardia del territorio, secondo le previsioni dell'art. 18 l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- consorzi di miglioramento fondiario o altri enti: stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle opere se necessario e copia delle relative fatture.
- imprenditori agricoli: Accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale della regolare esecuzione dei lavori e copie delle fatture delle forniture.

Art. 6 **Settori d'intervento dell'Amministrazione**

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:
 - A) culturali ed educativo;
 - B) sportivo e ricreativo;
 - C) sociale;
 - D) sviluppo turistico ed economico;
 - E) culto pubblico;
 - F) volontariato per la protezione civile (Corpo Volontario Vigili del Fuoco, eccetera).
 - G) Interventi a salvaguardia del territorio (Consorzi di Miglioramento fondiario e interventi per la viabilità comunale relativa alle strade di campagna).
2. La misura del contributo non potrà mai superare il 100% del disavanzo presunto in sede di bilancio preventivo per i contributi ordinari, od il 100% del disavanzo registrato a consuntivo per le iniziative straordinarie.

Art. 7 **Soggetti beneficiari**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - A) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - B) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

- C) di associazioni non riconosciute, comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune;
 - D) consorzi di miglioramento fondiario;
 - E) imprenditori agricoli a titolo principale, abilitati ai sensi dell'art.25 bis della L.p. 7.04.1992 n.11 e s.m. ad assumere appalti di sistemazione e manutenzione del territorio.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore all' 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti come stabilito dal secondo comma dell'art. 19 della D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n. 68. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

Art. 8 Contributi sotto forma di quote associative

1. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad un'Associazione od Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (esempio Associazione Invalidi, Sordomuti, ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, con la presentazione in allegato all'istanza della dichiarazione di cui al punto C) del medesimo articolo.

Art. 9 Casi di esclusione dell'intervento contributivo e d'esclusione di responsabilità a carico dell'ente

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto ne concesso per eventuali maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle preventivate per manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti pubblici di cui all'art. 7 lett. A), salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi

amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 **Pubblicità dell'intervento a sostegno da parte dei beneficiari**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 11 **Interventi nel settore educativo e culturale**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti

pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente a favore dei soggetti che:

- A) svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuole dell'Infanzia, Elementare e Media;
 - B) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
 - C) organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
2. Al fine di permettere alla Giunta comunale di esprimere i propri indirizzi tenendo conto in maniera equilibrata delle varie necessità presenti sul territorio e degli equilibri di bilancio, le richieste di contributo per attività extracurricolari promosse da istituzioni scolastiche dovranno essere promosse esclusivamente dal responsabile dell'istituto e consistere in un programma comprendente tutte le attività delle diverse classi o cicli.

Art. 12 **Procedure di erogazione dei contributi**

1. I contributi ordinari sono assegnati ed erogati con il seguente procedimento:
 - A) La Giunta comunale nella prima seduta utile dopo la presentazione della/e domanda/e e comunque entro 30 giorni, sulla base delle previsioni di bilancio suddivise anche per aree d'intervento relative a trasferimenti ad enti ed associazioni, d esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente con propria deliberazione assegna ed eroga il contributo ad ogni associazione o ente, tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura;
 - B) Il Segretario o l'incaricato con funzioni dirigenziali competente per il settore di attività, provvede a liquidare alle associazioni o ente, il contributo nella misura assegnata dalla Giunta entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione del contributo.
2. I contributi straordinari sono assegnati nel seguente modo:
 - A) La Giunta comunale nella prima seduta utile dopo la presentazione dell'istanza e comunque entro 60 giorni, esamina la stessa e valutata l'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'iniziativa programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura, assegna con propria deliberazione il contributo, ovvero dichiara di non finanziare l'iniziativa, ritenendola già compresa nell'attività ordinaria dell'associazione o ente, ovvero non rispondente ai requisiti di promozione culturale previsti dal presente regolamento. Nella deliberazione, a fronte di particolari e motivate esigenze dei richiedenti, la Giunta può autorizzare il Segretario comunale o i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali responsabili dei singoli uffici , ad anticipare fino al 80% del contributo prima della presentazione del rendiconto finale, previa presentazione dei documenti fiscali

attestanti una spesa almeno pari a tale importo.

- B) Il Segretario comunale o i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali responsabili dei singoli uffici, una volta acquisito il rendiconto della manifestazione o dell'iniziativa e copia del certificato di regolare esecuzione nel caso di lavori, eroga il contributo fino alla concorrenza del disavanzo effettivamente realizzato.

Art. 13
Interventi nel settore delle attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori ad impianti o strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 14
Interventi di carattere sociale

1. Il Comune, quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefissano lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (ad esempio E.C.A., volontariato sociale, Circolo Anziani, Patronati dipendenti - pensionati, associazioni varie, eccetera).

Art. 15
Interventi nel settore turistico ed economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - A) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolga una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

- B) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- C) al concorso per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo;
- D) al concorso per l'attività di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale

Art. 16
Interventi a favore delle parrocchie

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - A) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92, 1 comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione Trentino Alto Adige 24.3.1987, n. 7228);
 - B) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 25 T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. n. 3/L/2005. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.1.1992, n. 3500/632-R;
 - C) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed articoli 1 e 2 della L.R. 1/1993 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).
2. La concessione di contributi ordinari o straordinari avviene con le stesse modalità previste all'art. 5. Nel caso di richiesta di contributi per interventi su edifici parrocchiali, dovrà essere presentato ad integrazione della documentazione il progetto definitivo o esecutivo che dovrà ottenere l'approvazione in linea tecnica da parte della Giunta comunale, all'interno di apposito atto d'indirizzo che assegna un budget per tale intervento.
3. Il Segretario comunale o i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali responsabili dei singoli uffici, provvede alla liquidazione dei contributi nelle modalità previste dal presente regolamento.

Art. 17
Interventi a favore del Corpo Volontario dei vigili del fuoco

1. L'Amministrazione Comunale assegna ai Corpi Vigili del Fuoco Volontari di Sanzeno un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione ai Corpi stessi, tenendo conto delle

entrate dei Corpi medesimi e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione e la liquidazione del contributi ordinario, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo dei Corpi, viene effettuata dal funzionario del Servizio Economico Finanziario prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente regolamento.
3. L'erogazione del contributi straordinario, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo dei Corpi, viene effettuata dalla Giunta comunale previa presentazione della documentazione della spesa sostenuta (fatture).
4. L'Amministrazione Comunale può altresì intervenire direttamente nell'acquisto e manutenzione di attrezzature e strutture assegnate ai Corpi Vigili del Fuoco Volontari del comune ai sensi della citata normativa.

Art. 18 **Contributi per interventi a tutela del territorio e della viabilità**

1. Particolari forme di intervento economico a favore dell'agricoltura ed a salvaguardia del territorio possono essere adottate a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario e degli imprenditori agricoli a titolo principale, abilitati ai sensi dell'art.25 bis della L.p. 7.04.1992 n.11 e s.m. ad assumere appalti di sistemazione e manutenzione del territorio. Tali interventi potranno essere avviati su istanza dei beneficiari in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere supportati da una progettazione adeguata, che nel caso degli interventi da parte di imprenditori agricoli, potrà essere realizzata direttamente dall'ufficio tecnico comunale e dallo stesso diretti e certificati. In particolare potranno essere concessi:
 - A) Contributi ai Consorzi di Miglioramento fondiario per manutenzione ordinaria della viabilità comunale di campagna;
 - B) Contributi ai Consorzi di Miglioramento fondiario per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale di campagna;
 - C) Contributi ad imprenditori agricoli a titolo principale, abilitati ai sensi dell'art.25 bis della L.p. 7.04.1992 n.11 e s.m. ad assumere appalti di sistemazione e manutenzione del territorio, per interventi a difesa della viabilità comunale di campagna, consistenti nel rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell'intervento, debitamente documentate. Gli interventi dovranno essere limitati nella loro entità e complessità e tali da non richiedere l'adozione di particolari norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. L'istanza di contributo di cui alla lett. A) del comma 1 per manutenzione ordinaria, deve essere inoltrata entro il 30 aprile di ogni anno corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 comma 2 ed integrata con:
 - preventivo di spesa delle opere in economia e delle strade interessate a manutenzione

ordinaria;

- certificato d'iscrizione all'albo imprenditori agricoli a titolo principale;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di legge, dell'attrezzatura e delle capacità tecniche necessarie, secondo modello predisposto dagli uffici comunale;
- dichiarazione di assunzione degli obblighi e delle responsabilità relative a normative vigenti in materia di assicurazione, previdenza e prevenzione dei rischi d'infortunio, secondo modello predisposto dagli uffici comunale;

3. La Giunta comunale entro il 31 maggio, con proprio atto d'indirizzo, sulla base delle istanze presentate e dai consorzi assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento, ovvero dichiara l'iniziativa non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio, a seguito dell'assegnazione del budget da parte della Giunta e verificata la rispondenza della perizia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in quanto applicabile, assegna il contributo sulla base dell'atto d'indirizzo della Giunta. La liquidazione avverrà su presentazione della contabilità dell'intervento e sarà subordinata alla verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere da parte dell'ufficio tecnico comunale.
4. L'istanza di contributo di cui alla lett. B) del precedente comma 1 può essere inoltrata in qualsiasi momento, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 comma 2. La Giunta comunale entro il 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, con proprio atto d'indirizzo assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento, ovvero dichiara l'iniziativa non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio, a seguito dell'assegnazione del budget da parte della Giunta, verificata la rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in quanto applicabile, assegna il contributo sulla base dell'atto d'indirizzo della Giunta.
5. L'istanza di contributo di cui alla lett. C) del precedente comma 1 può essere inoltrata in qualsiasi momento e comunque 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento che non potrà avvenire se con l'espressa autorizzazione del dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio. Sulla base di tale istanza e valutata la rilevanza tecnica dell'intervento il funzionario competente relaziona circa l'opportunità ed utilità o meno dell'intervento proposto alla Giunta, la quale con proprio atto d'indirizzo assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento, ovvero dichiara l'iniziativa, tecnicamente non opportuna o fattibile sulla base dell'istruttoria tecnica, ovvero non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente per la viabilità e la gestione del territorio, a seguito dell'assegnazione del budget da parte della Giunta, entro il termine concordato con la Giunta e stabilito dall'atto d'indirizzo provvede alla stesura della perizia o progetto dell'intervento conformemente alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e la sottopone all'approvazione della Giunta in linea tecnica,

ottenuta la quale provvede all’assegnazione del contributo ed alla comunicazione al beneficiario dell’autorizzazione a dare inizio all’intervento secondo le modalità previste dalla perizia o progetto approvati dalla Giunta e sotto le indicazioni del direttore lavori, ruolo svolto dallo stesso dirigente o funzionario se abilitato o da tecnico dallo stesso incaricato.

6. L’incarico tecnico svolto da un funzionario comunale in qualità di direttore dei lavori riguarderà esclusivamente il controllo esecutivo e di stabilità delle opere, con esclusione delle incombenze e responsabilità derivanti dal rispetto delle condizioni assicurative e previdenziali, nonché della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 che saranno a totale carico dell’imprenditore agricolo.
7. Le pezze giustificative dell’acquisto dei materiali non possono essere liquidate in via di acconto, come previsto all’art.5 comma 2, se non dopo la realizzazione di almeno il 50% dell’intervento e devono recare l’attestazione da parte del direttore lavori del regolare svolgimento degli stessi. Nel caso in cui la realizzazione non segua le indicazioni impartite dalla direzione lavori o nel caso il direttore di lavori evidenziasse il mancato rispetto dei principi di sicurezza, sulla base di una comunicazione in tal senso, il dirigente o funzionario diffida il beneficiario ad ottemperare alle indicazioni della direzione lavori, assegnando un termine per provvedere e sospendendo nel frattempo qualsiasi liquidazione. In caso di ottemperanza all’ordine sulla base di nuova relazione del direttore lavori le liquidazioni vengono riprese entro i successivi 15 giorni, in caso di mancata ottemperanza, anch’essa certificata dal direttore dei lavori, il contributo viene definitivamente determinato con le modalità di cui al successivo comma 6 lett. b., considerando come lavori effettivamente eseguiti, quelli realizzati secondo le indicazioni del direttore lavori e considerando come spesa non ammissibile a contributo quella sostenuta per realizzazioni non conformi alle indicazioni del progetto o del direttore lavori
8. Nei casi previsti dai precedenti comma 2, 3 e 4 nel provvedimento di assegnazione del contributo viene stabilito il termine entro cui l’attività proposta o i lavori dovranno essere avviati e quello entro cui dovranno essere conclusi. L’erogazione del contributo avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’attività, fatta salva la possibilità di acconti come previsto all’art.12 comma 2.
9. In caso di necessità, con istanza motivata da prodursi almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini assegnati, il beneficiario del contributo può richiedere per una volta la proroga degli stessi. Il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente provvede in tal caso all’assegnazione di un nuovo termine. Qualora entro i termini stabiliti nel provvedimento di assegnazione del contributo eventualmente l’attività o i lavori non fossero avviata o conclusi, o non sia stata richiesta proroga il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente con comunicazione notificata al beneficiario del contributo diffida lo stesso ad attivarsi assegnando un nuovo termine. Qualora il beneficiario non ottemperi nei tempi previsti il dirigente o funzionario incaricato di funzioni dirigenziali competente adotta i conseguenti provvedimenti che possono consistere in:
 - A) revoca definitiva del contributo, se l’attività, intervento o lavoro non è iniziato;
 - B) erogazione in via definitiva del contributo in misura ridotta, in una percentuale pari alla

quota di lavori effettivamente eseguita, valutata sulla base della documentazione contabile che il beneficiario dovrà presentare al comune entro un termine di 15 giorni dalla notifica di tale provvedimento.

Art. 19
Presentazione di istanze oltre i termini

1. Le istanze di contributo prodotte in ritardo rispetto alle scadenze previste dal presente regolamento, sono dichiarate improcedibili con provvedimento del Dirigente o funzionario competente per materia e non potranno essere ammesse a contributo.
2. La Giunta comunale, può con proprio atto motivato prorogare, prima della scadenza o ridurre per particolari situazioni i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 20
Norme transitorie e finali

1. Sono da considerarsi contributi relativi all'anno 2009 quelli già concessi sulla base delle richiesta inoltrate entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/01/2005 n. 3/L.

SOMMARIO

Art. 1 Finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 Osservanza delle procedure e pubblicità delle concessioni.....	2
Art. 3 Pubblicità del Regolamento.....	2
Art. 4 Istanze e relativi termini.....	2
Art. 5 Procedimenti di concessioni e documentazione necessaria.....	3
Art. 6 Settori d'intervento dell'Amministrazione.....	4
Art. 7 Soggetti beneficiari.....	4
Art. 8 Contributi sotto forma di quote associative.....	5
Art. 9 Casi di esclusione dell'intervento contributivo e d'esclusione di responsabilità a carico dell'ente.....	5
Art. 10 Pubblicità dell'intervento a sostegno da parte dei beneficiari.....	6
Art. 11 Interventi nel settore educativo e culturale.....	6
Art. 12 Procedure di erogazione dei contributi.....	7
Art. 13 Interventi nel settore delle attività sportive	8
Art. 14 Interventi di carattere sociale.....	8
Art. 15 Interventi nel settore turistico ed economico.....	8
Art. 16 Interventi a favore delle parrocchie.....	9
Art. 17 Interventi a favore del Corpo Volontario dei vigili del fuoco.....	9
Art. 18 Contributi per interventi a tutela del territorio e della viabilità.....	10
Art. 19 Presentazione di istanze oltre i termini.....	13
Art. 20 Norme transitorie e finali.....	13